

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 24 giugno 2020

Plenaria

65ª Seduta

Presidenza del Presidente
GASPARRI

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA SCOMPARSA DEL SENATORE BERTACCO

Il PRESIDENTE esprime cordoglio per la scomparsa del senatore Bertacco, manifestando vicinanza alla famiglia.

Si uniscono al cordoglio tutti i senatori della Giunta.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Veneto

Su conforme relazione del senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), relatore per la regione Veneto, la Giunta prende atto che, a seguito del decesso del senatore Stefano Bertacco, si è reso vacante nel collegio uninominale n. 9 della regione Veneto il relativo seggio che, in quanto assegnato col sistema maggioritario, deve essere coperto ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, mediante elezione suppletiva, da tenersi secondo le modalità previste dall'articolo 21-ter del citato decreto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IMMUNITÀ PARLAMENTARI**Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte di Appello di Brescia, in relazione ad un procedimento penale riguardante l'onorevole Gabriele Albertini*
(Esame e conclusione)

Il PRESIDENTE relatore fa presente che in data 18 giugno 2020 è stata deferita dalla Presidenza del Senato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, l'ordinanza della Corte costituzionale n. 82, assunta in data 7 aprile 2010 e depositata il giorno 24 dello stesso mese, con cui si dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato depositato il 19 dicembre 2019 dalla Corte d'appello di Brescia nei confronti del Senato della Repubblica a seguito della deliberazione del Senato del 10 gennaio 2017, con la quale è stato approvato il *Doc. IV-quater*, n. 4, Leg. XVII.

Il ricorso è stato proposto nell'ambito del giudizio di impugnazione promosso dalla parte civile, dottor Alfredo Robledo, avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Brescia del 3 febbraio 2017, che aveva assolto il senatore Gabriele Albertini da due reati distinti di calunnia. Il senatore avrebbe accusato il dottor Robledo di vari reati tra cui «soppressione, distruzione e occultamento di atti pubblici e di abuso di ufficio» depositando una memoria in data 22 ottobre 2012 nel corso delle indagini preliminari del procedimento penale n. 3856/10 dinanzi il Tribunale di Milano nel quale il senatore è stato sentito in qualità di testimone. Inoltre avrebbe accusato il magistrato di vari reati «tra cui abusi di ufficio, omissioni, violenze private, intralcio alla giustizia» in un esposto inoltrato il 22 ottobre 2012 al Ministro della giustizia nell'ambito di procedimenti a carico di altri.

La Corte di Appello di Brescia, nel motivare il ricorso, evidenzia che il dottor Albertini non era senatore all'epoca dei fatti essendo stato eletto il 24 febbraio 2013, rilevando quindi la mancanza del presupposto dello *status* di parlamentare, necessario per la configurabilità della prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione; rileva inoltre che difetta il nesso funzionale tra le dichiarazioni del senatore e l'attività parlamentare, non essendo emerso alcun atto *intra moenia* idoneo a consentire la configurabilità di un'attività divulgativa *extra moenia*. Ricorda infine che sia il Senato che il Parlamento europeo si sono espressi su alcuni dei fatti in esame dichiarando rispettivamente la propria incompetenza e l'esclusione dell'insindacabilità delle dichiarazioni del parlamentare europeo Albertini.

I fatti all'origine della vicenda sono molto articolati ed è opportuno darne conto. Innanzitutto si possono individuare due fasi, la prima attinentemente un procedimento civile, terminata con l'approvazione della proposta della Giunta di non competenza sulla materia, il *Doc. IV-quater*, n. 1,

Leg. XVII, e la seconda attinente un procedimento penale su cui il Senato ha approvato la proposta della Giunta di insindacabilità, il *Doc. IV-quater*, n. 4, Leg. XVII, oggetto del conflitto di attribuzione all'esame.

Il procedimento civile (n. 17851/12 R.G., avanti al Tribunale di Brescia) si è avviato a seguito della citazione in giudizio per diffamazione dell'allora eurodeputato Gabriele Albertini da parte del pubblico ministero Alfredo Robledo per alcune dichiarazioni contenute nelle interviste rilasciate al «Sole 24Ore» il 26 novembre 2011 e al «Corriere della Sera» il 19 febbraio 2012.

Il senatore Albertini presentava al Parlamento europeo una «richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità» ma tale richiesta veniva respinta in data 21 maggio 2013, così come la richiesta di riesame del 17 luglio 2013, respinta il 24 febbraio 2014.

Il 7 agosto 2014 il senatore Albertini, eletto nel frattempo al Senato il 24 febbraio 2013, investiva il Senato, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, della questione dell'insindacabilità. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, chiamata all'esame il 3 settembre 2014, proponeva all'Aula del Senato di dichiarare la propria incompetenza ritenendo sussistere invece la competenza del Parlamento europeo. Ciò in quanto il senatore Albertini all'epoca di tali interviste era membro di tale Assemblea parlamentare e per essere stato quest'ultimo investito del problema anche in sede di riesame. Il 4 dicembre 2014, l'Assemblea del Senato approvava la proposta della Giunta *de qua*, dichiarando la propria incompetenza a deliberare «poiché l'interessato non rivestiva la qualifica di senatore all'epoca dei fatti» (*Doc. IV-quater*, n. 1, Leg. XVII).

La seconda fase attiene invece al procedimento penale per calunnia aggravata (procedimento n. 7061/13 R.G. pendente presso il Tribunale di Brescia) e origina da un esposto inviato il 22 ottobre 2012 al Ministro di giustizia dal senatore Gabriele Albertini, all'epoca parlamentare europeo, sull'operato del dottor Alfredo Robledo, esposto rinnovato al Consiglio superiore della magistratura il 4 luglio 2013 che ebbe dei risvolti disciplinari per il magistrato.

Anche per tale procedimento il senatore Gabriele Albertini in data 28 luglio 2014 inoltrava al Parlamento europeo la «richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità». Il 25 marzo 2015 il Parlamento europeo confermava anche in relazione al procedimento penale le decisioni di non difesa dei privilegi e delle immunità già prese in relazione al procedimento civile; in particolare evidenziava che «non fosse stata fornita la prova dell'esistenza di un nesso diretto ed evidente tra le opinioni espresse e le funzioni parlamentari (decisione pagina 3)».

Contestualmente alla richiesta di esame al Parlamento europeo, il 29 luglio 2014 il senatore Albertini investiva il Senato, sempre per il suddetto procedimento penale, circa l'insindacabilità delle proprie dichiarazioni e con nota del 13 giugno 2016 presentava nuova istanza, interamente sostitutiva della precedente, in cui richiedeva ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, per il suddetto procedimento penale

l'insindacabilità delle opinioni espresse. In essa, il senatore Albertini mutava radicalmente la richiesta affermando – diversamente da prima – la competenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato anche per la sua (allora) qualità di parlamentare europeo e chiedeva di far valere l'insindacabilità delle opinioni espresse in quanto compiute nello svolgimento specifico della sua attività.

Trattandosi di un procedimento penale, e non civile come il primo, la Giunta ha ritenuto non applicabile il principio del *ne bis in idem* e il 27 ottobre 2016 ha depositato all'Assemblea la proposta di insindacabilità approvata il 10 gennaio 2017 (*Doc. IV-quater*, n. 4, Leg. XVII). Tale proposta evidenzia che il confronto tra il senatore Albertini e il dottor Robledo è caratterizzato da una sequela di atti e reazioni tra i quali si conterebbero trentotto atti tipici del mandato parlamentare; in particolare la relazione della Giunta ricorda un'interrogazione del 29 gennaio 2014, riproposta il 10 giugno dello stesso anno.

La relazione della Giunta definisce non irrilevante il fatto che sulla stessa questione il senatore Albertini si sia esposto anche durante la XVII legislatura «con esternazioni numerosissime e pienamente coincidenti in termini di oggetto, materia, presupposti, fatti ed addebiti svolti» e ciò radicherebbe la competenza del Senato sulla questione. Nelle motivazioni addotte dalla Giunta nella relazione si fa appello alla continuità della condotta del senatore Albertini che ricadrebbe in quel medesimo disegno criminoso che l'articolo 81 del codice penale individua quale elemento decisivo per parlarsi di un reato continuato. L'intenzione del senatore era, secondo la Giunta, «rendere chiaro e lineare come le indagini a carico suo e dell'amministrazione che rappresentava erano nel momento in cui furono svolte e disposte, appunto, infondate». La relazione cita due sentenze della Corte di Cassazione penale, n. 10773 del 9 febbraio 2004 e n. 35523 del 15 giugno 2007, che stabiliscono una connessione oggettiva tra l'articolo 9 (*ex* articolo 10) del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee e l'articolo 68 della Costituzione. «Connessione oggettiva» che – prosegue la relazione della Giunta – induce a ritenere che l'intera condotta del parlamentare sia da prendere in considerazione ai fini della prerogativa, sia per la sua parte precedente all'esposto che per quella successiva e «che se ne debba riconoscere la coerenza, la continuità di contenuti e la logica volta a sostenere le proprie ragioni storiche e giuridiche su una vicenda di politica giudiziaria generale, ma anche personale perché involgeva – e anzi attraversava – tutte e tre le cariche che l'Albertini ha coperto nel periodo in cui si è confrontato – giudiziariamente – con il dottor Robledo: come sindaco, come parlamentare europeo, come senatore».

Sempre tra le motivazioni della Giunta si legge: «si è in presenza della naturale prosecuzione di quell'attività di manifestazione del pensiero e di critica di politica giudiziaria che è proprio tipica dell'esercizio del mandato parlamentare; essa si pone in diretta connessione teleologica con le prime esternazioni (esposto del 22 ottobre 2012) le quali sono state prese in considerazione da altri organi di rilievo costituzionale (il Consi-

glio superiore della magistratura) pronunciatisi successivamente sulla condotta del dottor Robledo». Si sarebbe svolta «l'*exceptio veritatis* contro gli addebiti di calunnia che gli si contestavano in prima battuta». Sarebbe «quindi evidente che la continuità assoluta dell'operato del Senatore pretenderebbe uno scrutinio dei profili di insindacabilità del tutto fondato sulla continuità e la coerenza logica delle sue condotte». Secondo la Giunta di allora, alla luce delle decisioni del Parlamento europeo, sarebbe presente il *fumus persecutionis* e sussisterebbe pienamente il nesso funzionale tra le dichiarazioni rese *extra moenia* e la sua condotta da parlamentare. Inoltre, sempre relativamente alle deliberazioni del Parlamento europeo, la relazione fa riferimento al principio di «non regressione», presente nella cultura giuridica europea, per cui l'estensione dell'articolo 68 della Costituzione agirebbe da controlimite al principio restrittivo dell'insindacabilità parlamentare europea.

In conclusione, il Presidente relatore – coerentemente con la prassi riscontrabile rispetto ai conflitti di attribuzione – prospetta l'opportunità che la Giunta esprima parere favorevole rispetto alla costituzione in giudizio del Senato.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) evidenzia che le ragioni del Senato devono essere comunque tutelate nel conflitto di attribuzione in questione, a prescindere dal merito della vicenda. Concorda pertanto con la proposta formulata dal Presidente relatore.

Il senatore MALAN (*FIBP-UDC*) condivide la proposta del Presidente relatore, ricordando altresì che le indagini in questione prendono le mosse dalla vicenda della cosiddetta «Milano – Serravalle», a seguito della quale si è registrato un danno considerevole per lo Stato, che il senatore Albertini ha denunciato in più occasioni, sia quando era sindaco di Milano, che quando rivestì la carica di parlamentare europeo ed infine quando fu eletto al Senato.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*), dopo aver espresso forti perplessità sulla scelta dell'autorità giudiziaria di promuovere un conflitto di attribuzione, sottolinea l'esigenza che il Senato tuteli le proprie prerogative, concordando quindi con la proposta del Presidente relatore.

La senatrice STEFANI (*L-SP-PSd'Az*) manifesta sorpresa per il conflitto di attribuzione in questione, evidenziando che la deliberazione assunta nella scorsa legislatura dal Senato fu adeguatamente approfondita e meditata. Aderisce pertanto pienamente alla proposta di costituzione in giudizio, avanzata dal Presidente relatore.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) fa presente che il MoVimento 5 stelle si asterrà rispetto alla proposta del Presidente relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Verona.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta in questione.

(Doc. IV, n. 6) Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torre Annunziata, nei confronti del senatore Luigi Cesaro

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 28 maggio 2020.

Il PRESIDENTE informa che, ai sensi dell'articolo 135, comma 5 del Regolamento del Senato, il senatore Luigi Cesaro ha trasmesso alla Giunta la decisione del Tribunale del riesame di Napoli di accoglimento dell'istanza di riesame, presentata dal predetto parlamentare ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura penale, avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 15 maggio 2020, con la quale veniva disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il Tribunale del riesame ha annullato l'ordinanza che disponeva la misura cautelare *de qua* e pertanto, allo stato attuale, deve ritenersi cessata la materia del contendere e si rende quindi necessario che la domanda di autorizzazione sia tolta nelle prossime sedute dall'ordine del giorno della Giunta.

Il senatore MALAN (*FIBP-UDC*) esprime il proprio disappunto per le motivazioni fornite dall'autorità giudiziaria rispetto alla misura cautelare in questione, incentrate esclusivamente sulla carica di parlamentare rivestita dal senatore Cesaro, come se tale circostanza possa determinare automaticamente e pregiudizialmente un pericolo di reiterazione del reato.

Ricorda il caso del senatore Caridi, che fu sottoposto a misura cautelare detentiva su autorizzazione del Senato, ma per il quale, nonostante il tempo trascorso di circa tre anni, non è stato celebrato alcun processo. Cita poi la fattispecie concreta dell'arresto cautelare dell'onorevole Papa, dichiarato poi illegittimo dalla Corte di Cassazione, evidenziando che la maggioranza di Governo allora in carica si reggeva su un «margine» di uno o due voti, rischiando quindi di essere destabilizzata dall'iniziativa improvvida e ingiustificata dell'autorità giudiziaria.

Evidenzia che nell'ordinamento costituzionale vige un principio di separazione dei poteri, che richiede una reciproca autonomia del potere legislativo e di quello giudiziario. Ricorda che, nel testo previgente dell'articolo 68 della Costituzione, era contemplata un'autorizzazione a procedere per qualsivoglia iniziativa dell'autorità giudiziaria nei confronti di

parlamentari, proprio per salvaguardare l'autonomia e le prerogative del Parlamento. Le immunità hanno la funzione di prevenire sconfinamenti ed indebite interferenze dell'autorità giudiziaria nell'autonomia del Parlamento.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) sottolinea che le immunità vanno valutate con riferimento al singolo caso, essendo improprio qualsiasi discorso avulso dalle fattispecie concrete. Evidenzia, rispetto alle considerazioni espresse dal senatore Malan, che l'articolo 68 è stato modificato con procedimento di revisione costituzionale dopo le vicende relative a «tangentopoli», con una profonda rimodulazione del sistema delle immunità. In questa nuova prospettiva occorre evitare posizioni preconcepite e valutare caso per caso le richieste dell'autorità giudiziaria.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ricorda che in molti casi il Senato si è opposto a richieste di misure cautelari avanzate dall'autorità giudiziaria, esercitando le proprie prerogative costituzionali. Relativamente al documento in titolo, sottolinea che, secondo l'autorità giudiziaria, la sola circostanza della carica di senatore e, in particolare, di componente della 14^a Commissione permanente, costituisce di per sé un pericolo di reiterazione del reato, con un approccio metodologico preconcepito e del tutto inadeguato.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) precisa che la Giunta non ha il compito di valutare la fondatezza del percorso giudiziario seguito dal magistrato competente, essendo estranea ai compiti del Senato una replica «parlamentare» dell'istruttoria processuale, una sorta di quarto grado improprio, del tutto ingiustificato e in contraddizione con il principio di separazione dei poteri.

La Corte costituzionale, nella propria giurisprudenza, ha enucleato i parametri ai quali il Senato si deve attenere, incentrati comunque sulla valutazione del caso concreto.

La differenza tra privilegio e prerogativa è proprio il profilo funzionale di quest'ultima, finalizzata a salvaguardare il ruolo e l'autonomia del Parlamento, a differenza del privilegio, in quanto tale del tutto ingiustificato.

In questa prospettiva metodologica, le considerazioni espresse dal senatore Cucca circa l'impossibilità che la carica di senatore o comunque l'incarico di componente della 14^a Commissione possa determinare un pericolo di reiterazione del reato, non possono essere valutate in astratto ma vanno, al contrario, commisurate al caso concreto. Non si può escludere, quindi, che in alcuni casi la carica di senatore o comunque gli incarichi rivestiti dallo stesso possano determinare situazioni riconducibili al pericolo di reiterazione del reato. Ogni valutazione quindi va fatta in relazione alle fattispecie concrete, nella prospettiva di salvaguardare l'autonomia del Parlamento e anche dell'autorità giudiziaria.

Il senatore GIARRUSSO (*Misto*) concorda *in toto* con quanto testé affermato dalla senatrice Rossomando, evidenziando che il confine tra prerogative e privilegio è sottile e complesso, ma non può certamente passare per la difesa della composizione dell'organo assembleare, altrimenti tutte le richieste di misure cautelari dovrebbero essere respinte.

Ricorda dei fatti gravissimi avvenuti in passato quando all'avvocato Romeo, già condannato per reati di mafia, fu consentito di partecipare alle audizioni per la modifica delle province presso la 1^a Commissione del Senato.

Per quel che concerne la vicenda del senatore Cesaro rileva che l'annullamento del provvedimento è stato nel caso di specie assunto nella sede giusta, ossia in quella giudiziaria. Al di fuori di tale sede la Giunta deve accogliere le richieste dell'autorità giudiziaria, fatti salvi casi eccezionali in cui emergano elementi di sopraffazione o di interferenza della stessa rispetto all'autonomia del Parlamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Giunta prende atto che non vi è più luogo per alcuna ulteriore deliberazione in ordine alla richiesta avanzata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torre Annunziata, relativa al documento in titolo.

(Doc. IV, n. 3) Domanda di autorizzazione all'utilizzo di tabulati e di intercettazioni di conversazioni telefoniche dell'onorevole Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 5624/19 RGNR già 20604/10 RNR – n. 4824/19 RG GIP) presso il Tribunale di Bologna
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 2 ottobre 2019 e proseguito nelle sedute del 29 ottobre, 13 novembre 2019, 19 maggio (antimeridiana) e 11 giugno 2020.

Il relatore, senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), ribadisce la propria proposta conclusiva, già illustrata nella seduta dell'11 giugno, volta – con riguardo al profilo inerente all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche – ad accogliere la richiesta per la prima telefonata (del 30 marzo 2013) e a respingerla per tutte le successive telefonate, ossia quelle dell'8 giugno, 27 giugno e 10 luglio 2013; per ciò che concerne l'utilizzo dei tabulati, conferma la proposta di accogliere la richiesta dell'autorità giudiziaria.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) invita il relatore a riconsiderare la proposta di autorizzare l'autorità giudiziaria richiedente all'utilizzo dei tabulati telefonici, che includono anche telefonate in cui vi sono conversazioni di carattere esclusivamente privato e personale del senatore Giovanardi, che non hanno alcuna attinenza con le indagini.

Il senatore MALAN (*FIBP-UDC*) concorda con le considerazioni espresse dal senatore Cucca, tenuto conto che l'articolo 15 della Costituzione tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza e di qualsiasi altra forma di comunicazione, che sono ritenute inviolabili. Pertanto, non condivide l'ipotesi di concessione dell'autorizzazione per l'utilizzo dei tabulati telefonici che rischia di invertire il principio dell'onere della prova a carico del senatore Giovanardi, il quale verrebbe messo nella condizione di dover provare la propria innocenza alla luce di conversazioni evidentemente personali che non possono essere oggetto di indagine.

Più in generale questa vicenda, come altre spesso all'attenzione della Giunta, pone con forza la questione della tutela dell'articolo 68 della Costituzione che riconosce una prerogativa a tutela del potere legislativo contro indebite intromissioni da parte di altri poteri dello Stato, nell'ottica di preservare la posizione del parlamentare rispetto a qualsiasi tipo di ricatto o pressione che spesso scaturiscono dalla competizione insita nella lotta politica.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) si associa agli interventi svolti, ritenendo opportuno che il relatore svolga ulteriori approfondimenti alla luce delle valutazioni fin qui emerse in merito all'utilizzabilità prospettata dei tabulati telefonici. A suo avviso, tale scelta legittimerebbe un'intrusione, del tutto ingiustificata ai fini delle indagini, nella sfera delle conversazioni telefoniche private del parlamentare interessato, con un conseguente squilibrio nel bilanciamento che occorre mantenere tra potere legislativo e potere giudiziario, così come richiesto dall'articolo 68 della Costituzione.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) fa presente che il MoVimento 5 Stelle condivide la proposta del relatore, la quale risulta aderente ai principi dell'ordinamento giuridico. Quanto ai tabulati, rileva che la richiesta dell'autorità giudiziaria riguarda utenze di terzi e nasce altresì nell'ambito di un'attività investigativa che è durata circa due anni. Fa presente che il signor Bianchini è stato condannato a 9 anni e 10 mesi e invita pertanto i membri della Giunta a riflettere sulle circostanze in questione.

La proposta del relatore è congrua e, ove venga mantenuta, avrà il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle.

Il senatore GIARRUSSO (*Misto*) evidenzia che la vicenda in questione è paradossale ed è altresì suscettibile di ledere l'immagine del Senato. Evidenzia a tal proposito che la richiesta in questione è *in itinere* da molto tempo e si stanno in questo modo creando le condizioni per determinare la prescrizione dei reati contestati.

La proposta del relatore Durnwalder è fin troppo riduttiva, autorizzando esclusivamente l'utilizzo di un'intercettazione e respingendo la richiesta dell'autorità giudiziaria per tutte le altre captazioni telefoniche. La richiesta formulata da alcuni senatori di negare l'utilizzo dei tabulati è del tutto inadeguata e non condivisibile, ledendo il principio della parità

tra accusa e difesa a beneficio della difesa e determinando una luce negativa sulle eventuali decisioni della Giunta, che in tale ipotesi potrebbero essere considerate come dettate da una logica di «casta».

Invita pertanto il relatore Durnwalder a modificare la propria proposta nel senso di autorizzazione l'utilizzo di tutte le telefonate intercettate e non solo della prima.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) precisa che i tabulati in questione non ineriscono a utenze intestate al senatore Giovanardi ma a utenze telefoniche in uso a terzi non parlamentari. Da tali tabulati risultano dei contatti dei predetti terzi con l'ex senatore Giovanardi. Sussistono quindi tutti i requisiti per concedere l'autorizzazione all'utilizzo dei tabulati.

Conclude il proprio intervento preannunciando il voto favorevole sulla proposta del relatore Durnwalder.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), dopo aver precisato che i tabulati in questione ineriscono a utenze di terzi non parlamentari, nel confermare la propria proposta chiede un breve rinvio per eventuali ulteriori approfondimenti rispetto a quanto emerso nel dibattito.

Il PRESIDENTE, considerati la richiesta del relatore Durnwalder e l'imminente inizio dei lavori di Assemblea, sottopone alla Giunta la proposta di rinvio della votazione finale alla prossima seduta.

La Giunta conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.